

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

CAPITOLO UNO - STUDENTI

Si mormora in giro che



È bello

*approvato dal Collegio Docenti
con delibera n.1 del 9 Settembre 2015*

INDICE REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2015- 2016

Finalità.....	Pag. 1
Premessa.....	Pag. 1
Capitolo 1- Studenti.....	Pag. 1
Art. 1 – Ingresso e inizio lezioni.....	Pag. 1-2
Art. 2 – Assenze.....	Pag. 2
Art. 3 – Ritardi.....	Pag. 2-3
Art. 4 – Uscite anticipate.....	Pag.4
Art. 5 – Permessi di uscita speciali	Pag.4
Art. 6 – Uscita dall’aula durante la lezione	Pag.4-5
Art. 7 – Vigilanza cambio dell’ora e intervallo ricreazione.....	Pag.4
Art. 8 – Comportamento a scuola e a lezione.....	Pag.5
Art. 9 – Comportamento durante le verifiche scritte.....	Pag.5
Art. 10- Atti di bullismo.....	Pag.5
Art. 11 – Uso del cellulare, dispositivi elettronici, riprese audio e video...	Pag.6
Art. 12 – Uscite di sicurezza e scale antincendio.....	Pag.6
Art. 13 – Divieto di fumo.....	Pag.6
Art. 14 –Infortuni e indisposizioni.....	Pag.7
Art. 15– Trasferimenti dalla sede a luoghi didattici esterni.....	Pag.7
Art.16 – Viaggi di istruzione.....	Pag.7-8
Art. 17 – Norme riguardanti la disciplina.....	Pag.8
Art. 18 – Doveri degli studenti.....	Pag.8/9
Art. 19 – Provvedimenti disciplinari.....	Pag.9
Art. 20 – Tipologia sanzioni	Pag.9
Art. 21– Applicazione delle sanzioni.....	Pag.9/12

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015- 2016

FINALITÀ DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore "Amsicora" – di seguito denominato "Istituto"– si propone, in collaborazione con le famiglie, le Istituzioni e gli altri Enti a ciò preposti, di svolgere una azione educativa diretta a promuovere negli studenti l'elevazione culturale, morale e civile, al fine di avviarli all'autogoverno e all'esercizio della democrazia

PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007; del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999; del DPR n. 567 del 10 ottobre 1996 e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica (Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Personale Docente e ATA, Studenti e Genitori) hanno il dovere dell'osservanza delle regole che disciplinano il normale svolgimento delle attività della scuola fissate nel presente Regolamento e coerenti con le norme della civile convivenza nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, in particolare dei laboratori, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento dell'Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È possibile dotarsi di ulteriori regolamenti specifici, secondo le necessità. Detti regolamenti sono redatti e adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica.

Capitolo 1 – STUDENTI

Art. 1 INGRESSO E INIZIO DELLE LEZIONI

1. Alunni e personale dell'Istituto possono entrare nel cortile della scuola e ivi parcheggiare, tuttavia lo faranno sotto la loro responsabilità; l'Istituto non risponde di eventuali danni di qualsiasi genere poiché non è fornito nessun tipo di vigilanza sulle cose. Non è consentito il parcheggio di auto o altri mezzi di locomozione davanti alle scale dell'ingresso principale, dei laboratori, davanti allo scivolo per disabili, davanti alla palestra e alle scale d'emergenza. I visitatori, compresi i genitori, parcheggeranno negli spazi esterni all'Istituto. Il cancello resterà chiuso per tutta la durata della ricreazione.

2. Le lezioni hanno inizio alle ore 08:10.

3. Gli alunni entrano in Istituto nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni trovandovi, nelle aule delle rispettive classi, il docente della prima ora.

4. Alle ore 08:30 verrà chiuso il portone d'ingresso. Sono ammessi, per motivi eccezionali e documentati, ingressi in ritardo.

5. E' ammesso l'ingresso in ritardo degli alunni pendolari, se dovuto ai trasporti pubblici o alle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

6. La presidenza si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, eccezionalmente per via telefonica il giorno stesso, nei casi in cui motivi di forza maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l'assistenza di docenti nella scuola.

7. Agli allievi che dovessero comunque rimanere nei locali della scuola (subordinatamente agli orari dei mezzi di trasporto o di altre esigenze familiari) è consentito l'uso degli spazi scolastici riservati. In questi casi la scuola non è obbligata alla vigilanza. In caso di scioperi di categoria preavvisati, la scuola informerà le famiglie di non poter assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. I genitori nel caso decidano di trattenere a casa l'alunno nel giorno di sciopero del personale, dovranno comunque giustificare l'assenza.

Art. 2 ASSENZE

1. Dall'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza del 75% dell'orario annuale di ciascun curriculum di studi. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 comma7, si veda la tabella allegata).

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Sono giustificabili solo assenze per cause di forza

maggior, per motivi di salute, per importanti motivi di famiglia, per documentati impegni sportivi o culturali. Per

la scuola serale vengono considerati i turni e gli orari lavorativi. Sarà tuttavia compito dei C. d.C. stabilire che le

assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati

3. Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi, uscite anticipate, ecc.)

sono valutate nell'ambito del comportamento, ai fini della determinazione del voto di condotta e dell'assegnazione

dei crediti, come meglio specificato all'art. 3.

4. Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate per iscritto: gli alunni minorenni dovranno essere giustificati dai genitori, mentre i maggiorenni potranno giustificare personalmente ma, ogni cinque assenze, saranno informate le famiglie.

6. Il docente della prima ora, dovrà annotare l'avvenuta giustificazione sul registro elettronico di classe. Lo studente che

per dimenticanza non presenti la giustificazione sarà ammesso in classe con riserva e la presenterà il giorno

successivo. Alla terza mancata giustificazione, lo studente incorrerà nelle sanzioni previste all'art.21 n° 6

7. Le assenze non consecutive dovranno essere giustificate separatamente.

8. In caso di assenza per malattia, al rientro a scuola, nel caso in cui questa si sia protratta per oltre 5 giorni, al settimo giorno dall'inizio della malattia, (come previsto dal Dpr Presidente della Repubblica 1518/1967, art. 42) oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre obbligatoriamente un certificato medico che, dopo essere stata registrata dal docente l'avvenuta presentazione, dovrà essere consegnato dallo stesso docente presso l'ufficio alunni; in caso di malattia infettiva o contagiosa il certificato dovrà essere rilasciato dal medico della ASL. Nei casi in cui la certificazione medica viene presentata anche ai fini della deroga in riferimento alle assenze, il certificato medico dovrà riportare il numero dei giorni di assenza per malattia a partire dall'inizio, indicandone le date. I giorni prefestivi e festivi sono considerati solo se a cavallo del periodo di malattia

9. In caso di assenza per motivi di famiglia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, anche gli alunni maggiorenni dovranno produrre giustificazione firmata da un genitore con l'indicazione generica dei motivi dell'assenza. Se possibile, in caso di assenze prolungate previste, sarebbe opportuno che la famiglia informasse preventivamente la scuola. In caso di assenze non programmate e per più di cinque giorni, occorre presentare al rientro a scuola certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto.

10. Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n. 24 del 16/01/1967, assenze ingiustificate. In tal caso la famiglia dovrà comunque segnalare sul libretto di essere a conoscenza della suddetta astensione volontaria, compilando e sottoscrivendo l'apposito spazio. I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato eventuali assenze di massa degli studenti.

ART. 3 RITARDI

1. Oltre le ore 8.30, gli studenti troveranno chiuso l'ingresso principale e pertanto potranno accedere a scuola suonando il campanello

2. Entro le ore 8.20 il ritardo sarà considerato **breve**. Oltre tale orario, il ritardo comporterà l'assenza alla prima ora di

lezione. **In questo caso lo studente potrà entrare in classe solo su autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato**

3. Il docente in servizio in classe avrà cura di:

- Annotare nel Registro Elettronico la tipologia di ritardo (**ritardo breve** o **ritardo**), l'orario effettivo di ingresso (per il **ritardo breve**) e "2^a ora" (per il **ritardo**);
- Verificare dal Libretto personale dello studente l'eventuale giustificazione del ritardo (e/o i documenti attestanti la causa del ritardo) e annotare nel Registro Elettronico;
- Verificare le eventuali giustificazioni di assenze/ritardi pregressi e annotare nel Registro Elettronico.

4. Fatti salvi i casi di accertate disfunzioni del servizio di trasporto pubblico, la recidiva dei ritardi è considerata grave mancanza disciplinare in quanto il rispetto dell'orario delle lezioni è un dovere per lo studente, pertanto, dal computo dei ritardi e delle ore di assenza accumulati e nell'attribuzione dei crediti scolastici e del voto di fine periodo concernente il comportamento, lo studente e la sua famiglia devono sapere che:

- Due **ritardi brevi** equivalgono ad un **ritardo**;
- A partire da 5 **ritardi** nel primo periodo e 7 **ritardi** nel secondo periodo, non debitamente documentati, lo studente verrà sanzionato con una censura scritta e, in sede di scrutinio, il voto di comportamento potrà essere decurtato di 1 punto fino al voto 6 e, nello scrutinio finale delle classi del Secondo Biennio e dell'ultimo anno, nell'attribuzione del credito scolastico verrà attribuito il punteggio minimo della fascia di appartenenza.

5. Gli alunni che si presenteranno all'ingresso dopo le 09.10 non saranno ammessi in classe e solo in casi eccezionali e per ritardi motivati il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, rilascerà il permesso di entrata anche previa autorizzazione telefonica o accompagnati dal genitore.

6. I ritardi verranno cumulati con le ore di assenza e cinque ritardi equivalgono ad un giorno di assenza e il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale, secondo quanto previsto dal citato DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

7. Tutti i genitori sono tenuti a ritirare il libretto personale dello studente e la password della famiglia e a depositare la loro firma autografa presso la Segreteria. Ciò vale anche per gli alunni maggiorenni.

1. Il Libretto personale dello studente è il documento indispensabile per l'identificazione dell'alunno, per la registrazione delle giustificazioni e per i vari permessi di uscita o entrata, pertanto deve essere sempre in suo possesso a scuola, la sua dimenticanza frequente o il suo uso improprio potrebbero essere motivo di richiamo da parte del Dirigente.

In caso di smarrimento o deterioramento del libretto personale, gli interessati dovranno farne denuncia in segreteria e chiederne un duplicato; In caso di emissione di un duplicato il suo costo comporta un versamento, quantificato in € 5,00, da effettuarsi sul conto corrente intestato all'Istituto.

2. La password che ogni famiglia riceve dalla scuola è lo strumento indispensabile per accedere alle informazioni relative alla situazione scolastica dell'alunno. La responsabilità della sua conservazione e protezione è a carico di coloro che esercitano la potestà parentale. Questi possono decidere di comunicare al proprio figlio la password per consentirgli di accedere a

tutte le informazioni che lo riguardano. In ogni evenienza, è opportuno tener presente che, ove più soggetti siano a conoscenza della password ognuno di essi può, anche senza informare gli altri o contro il loro parere, modificare la password stessa ed escludere di fatto tali persone dall'accesso al sistema. Si fa inoltre presente che l'indebita comunicazione della password a terzi o estranei può comportare la sua diffusione incontrollata e quindi l'accesso, da parte di soggetti non autorizzati, ai dati personali, anche sensibili, dell'alunno: in tale eventualità la scuola non potrà essere ritenuta responsabile di violazione della privacy. Lo smarrimento o la violazione della password dovranno essere comunicati al più presto in segreteria al fine di ottenere il blocco del vecchio codice e l'emissione di una nuova password.

ART. 4 - USCITE ANTICIPATE

1. È tassativamente vietato abbandonare l'istituto senza autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
2. Non sono consentite, di norma, uscite anticipate. Per gli alunni minorenni esse saranno accolte per giustificati motivi solo quando sia presente un genitore o un suo riconosciuto delegato, in ogni caso la richiesta e l'eventuale permesso dovranno essere registrati sul libretto che sarà consegnato al docente in servizio, per la registrazione. Si raccomanda di evitare richieste di uscita quando sono già previste, e annotate sul diario di classe, prove di verifica.

ART. 5 - PERMESSI DI USCITA SPECIALI

1. Gli studenti che utilizzano mezzi pubblici di trasporto con orari di linea non coincidenti con quelli scolastici dovranno richiedere permessi speciali per l'entrata o l'uscita in orario diverso da quello previsto, presentando in segreteria domanda redatta su apposito modulo e allegando fotocopia degli orari del mezzo di trasporto. Tale permesso sarà autorizzato dopo verifica dei suddetti orari (in questo caso quando l'orario si protragga fino alla ultima ora di lezione).
2. Si ricorda ai genitori e agli studenti che tale uscita anticipata viene cumulata al 25% delle assenze. Nel caso in cui si verificassero incidenti di qualsiasi origine nel lasso intercorrente tra l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato e l'orario ufficiale, la scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità e questa è di pertinenza della famiglia.
3. Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) possono essere autorizzate in presenza di un genitore che la formalizza oppure tramite richiesta in segreteria con allegata la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva riconosciuta dal CONI con allegato calendario, certificato medico, ecc.).

ART. 6 - USCITA DALL'AULA DURANTE LA LEZIONE

1. Le uscite dall'aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le attività in corso e perdere meno tempo possibile. L'uscita dall'aula è consentita solo ad uno

studente per volta. L'insegnante che autorizza l'uscita deve essere quello che accoglie l'alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo del cambio dell'ora.

2. L'uscita per recarsi in segreteria (solo in orario d'ufficio) o per colloquio con il Dirigente Scolastico è consentita, eccezionalmente, con annotazione sul registro elettronico e con visto per conferma dell'avvenuto colloquio.

ART. 7 - VIGILANZA CAMBIO DELL'ORA E INTERVALLO RICREAZIONE

1. La vigilanza negli spazi comuni (corridoi, atrio, scale, etc.) è affidata durante l'orario di lezione ai collaboratori scolastici.

2. Durante il cambio dell'ora i docenti devono essere solleciti nel raggiungere la propria classe.

3. Ai collaboratori scolastici e ai docenti che si trovano a transitare nei corridoi, è affidata la vigilanza delle classi nei momenti di attesa dell'insegnante. Qualora il docente subentrante fosse in ritardo o in casi di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

4. In tutti i casi in cui l'insegnante sia assente gli studenti devono tenere aperta la porta dell'aula e rimanere in classe osservando la dovuta disciplina.

5. Durante la ricreazione la sorveglianza sugli alunni all'interno dell'Istituto, oltre che dai collaboratori scolastici, viene attuata dai docenti in servizio nel rispetto del Piano di Sorveglianza predisposto dall'Ufficio di Presidenza. In caso di necessità, derivante da forza maggiore, il docente è tenuto ad avvisare un collaboratore scolastico di sostituirlo nella vigilanza.

6. La ricreazione può essere trascorsa in aula, nei corridoi o nel cortile antistante l'ingresso. Gli incarti e le lattine vuote devono essere lasciati negli appositi contenitori predisposti nelle aule o negli spazi comuni.

7. Al suono della campana che segnala il rientro, gli alunni dovranno trovarsi in classe (anche in caso di eventuali ritardi dell'insegnante). Alla ripresa delle attività l'insegnante chiuderà la porta dell'aula, ed eventuali ritardi verranno sanzionati con nota disciplinare sul registro elettronico.

8. Non è consentita l'uscita dall'aula per l'acquisto di merende e bevande (the, caffè, etc.) al di fuori dell'orario di ricreazione.

ART. 8 - COMPORTAMENTO A SCUOLA E A LEZIONE

1. Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con un abbigliamento ordinato e consono al luogo e al ruolo (evitare pantaloni corti, cappello in testa durante la lezione ecc.); dovranno portare l'occorrente per le lezioni secondo l'orario didattico e le indicazioni dei docenti

2. Durante gli spostamenti all'interno dell'istituto per recarsi in palestra o nelle aule speciali ciascuna classe deve essere accompagnata dal docente, deve tenere un comportamento corretto e deve procedere secondo un itinerario prestabilito.

3. Funziona all'interno dell'istituto un servizio di distribuzione panini. **E' consentito** ad uno studente per classe di predisporre la lista dei panini, di raccogliere il denaro e consegnarlo ai collaboratori scolastici nell'atrio, tutto nei primi dieci minuti della prima ora di lezione. **A discrezione** del docente in servizio, è altresì consentito che uno studente per classe possa uscire dall'aula cinque minuti prima dell'intervallo per la consegna dei panini. I ritardatari acquireranno la merenda direttamente nell'intervallo di ricreazione.

4. Durante le lezioni è vietato vagare per i corridoi o uscire in cortile o sostare sulle scale antincendio.

5. In classe le borse con l'attrezzatura non necessaria per la disciplina che viene insegnata non devono essere collocate sopra il banco.

8. Non è ammesso ripassare o studiare materie diverse da quella in orario.

9. È vietato consumare merende se non in casi eccezionali e con il permesso dell'insegnante. È permesso bere acqua.

ART. 9 - COMPORTAMENTO DURANTE LE VERIFICHE SCRITTE

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte il docente deve esigere la consegna dei telefoni cellulari e degli strumenti elettronici salvo casi particolari, se previsto (ad esempio nei confronti degli studenti DSA) non attinenti alla prova.

2. Il docente può predisporre il posizionamento degli studenti nel modo che ritiene più opportuno. L'utilizzo di materiali di ausilio deve essere approvato dall'insegnante.

3. Lo studente deve fornirsi degli strumenti utili a sostenere la prova prima della stessa, in caso contrario ciò sarà da imputare alla sua negligenza.

4. La prova deve essere svolta in silenzio, le informazioni date dal docente dovranno essere di carattere generale e rivolte all'intera classe.

5. Il docente potrà ritirare il compito se non saranno rispettate tali regole, che potrà essere valutato per la parte svolta ovvero annullato a discrezione del docente e l'episodio verrà segnalato con una nota disciplinare sul registro di classe.

ART. 10 - ATTI DI BULLISMO

1. La scuola è un luogo di civiltà, crescita morale e dialogo dove persecuzioni morali e fisiche sono assolutamente bandite.

2. Gli alunni dovranno tenere fra di loro atteggiamenti di reciproco rispetto, pur nella normale esuberanza giovanile.

3. La scuola deve come suo compito garantire la serenità dei suoi studenti anche e soprattutto di quelli considerati più deboli. Tutto il personale in servizio vigilerà attentamente per individuare e sanzionare gli atti di bullismo, anche quelli non denunciati per timore di ritorsioni.

4. E' severamente punito chiunque eserciti su un compagno o una compagna violenza fisica o morale, specie se rivolta a chi è più debole o isolato; tale comportamento può essere sanzionato con l'allontanamento dalla scuola e segnalato alla pubblica autorità.

ART. 11 - USO DEL CELLULARE, DISPOSITIVI ELETTRONICI, RIPRESE AUDIO E VIDEO

E' garantita agli alunni la possibilità di ricevere ed effettuare gratuitamente telefonate necessarie e/o urgenti dagli apparecchi telefonici dell'Istituto, facendone richiesta ai collaboratori scolastici (o alla segreteria alunni).

In ogni caso l'Istituto non risponderà di danneggiamenti, sparizioni / furti di telefonini o altri dispositivi elettronici personali.

Pertanto:

1. L'uso del cellulare, da parte degli alunni e dei docenti, sia per ricevere che per trasmettere comunicazioni audio o messaggi, è assolutamente vietato durante la lezione e, pertanto, deve essere tenuto spento per l'intera mattinata e conservato nello zaino personale, ad eccezione dell'intervallo di ricreazione. Altrettanto per i dispositivi elettronici audio-video. Il docente, a sua discrezione, valuta se far depositare sulla cattedra cellulari e dispositivi.

2. Durante i compiti in classe, in ogni caso, gli studenti dovranno consegnare all'insegnante il loro cellulare a meno che i docenti non utilizzino lo stesso per attività didattiche concordate.

3. A scuola sono assolutamente vietate le riprese fotografiche, audio e video di qualsiasi tipo se non autorizzate espressamente dal Dirigente Scolastico o dal docente in servizio.

4. La pubblicazione (ad esempio su Internet) di tali riprese non autorizzate comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, sanzioni disciplinari da parte della scuola che interessano: a) gli autori delle riprese, anche quando identificati indirettamente dal video o dall'audio prodotto e pubblicato; b) gli attori che appaiono nelle immagini; c) i responsabili della diffusione nella rete internet, qualora il comportamento documentato dalle immagini fotografiche, video o dall'audio dimostri una violazione del presente regolamento o della legge.

ART. 12 - USCITE DI SICUREZZA E SCALE ANTINCENDIO

1. Le uscite di sicurezza e le scale antincendio devono essere lasciate sgombre in quanto destinate esclusivamente a casi di emergenza.

2. E' vietato sostare nelle scale antincendio.

ART. 13 - DIVIETO DI FUMO

1. Chiunque si trovi nell'Istituto (personale scolastico, studenti e pubblico) è tassativamente tenuto a rispettare il DL n. 104 del 12 settembre 2013 che prevede il divieto di fumare all'interno del caseggiato scolastico ed anche in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola, incluse le scale antincendio, il cortile, le scale dell'ingresso principale e degli altri ingressi.

2. Il divieto di fumare è esteso anche alle sigarette elettroniche.

3. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge. I trasgressori saranno multati dai Responsabili alla vigilanza del divieto in base a quanto deciso dal decreto: la sanzione oscilla dai 27,50 ai 275 euro che sono raddoppiati in presenza di donne in evidente stato di gravidanza.

4. La procedura di pagamento della sanzione è indicata sul verbale di contestazione consegnato e/o notificato al trasgressore. Il pagamento della sanzione amministrativa va effettuato:

- In banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

ART. 14 - INFORTUNI E INDISPOSIZIONI

1. In caso di improvvisa indisposizione o infortunio dell'alunno, saranno informati i genitori che provvederanno a prelevare lo studente.

2. In caso di urgenza si ricorrerà al Pronto Soccorso tramite chiamata al 118. (Saranno comunque avvisati i genitori) La scuola non è autorizzata a somministrare farmaci.

ART. 15 - TRASFERIMENTI DALLA SEDE A LUOGHI DIDATTICI ESTERNI (ALTRE SCUOLE, ETC.)

1. Secondo la vigente normativa, in caso di trasferimento dalla sede verso altri luoghi didattici esterni gli studenti sono accompagnati da docenti e/o personale ausiliario; così come durante gli spostamenti all'interno dell'Istituto, gli studenti devono comportarsi in modo disciplinato e corretto.

ART. 16 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

1. I viaggi di istruzione, gli scambi e i partenariati nazionali e internazionali, le uscite didattiche e gli stages sono parte integrante dell'attività didattica. Perciò ognuna di queste attività rientra

appieno nella programmazione annuale dei consigli di classe

2. Viaggi, uscite e stages, della cui organizzazione è garante il Dirigente Scolastico, sono regolati dalla normativa ministeriale (CC.MM.291/92,263/96,358/96,455/98) e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e approvati dal Consiglio di Istituto.

3. Il Collegio dei Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte.

4. È ammesso di norma un solo viaggio di istruzione all'anno per classe, non oltre il 30 aprile, di durata massima di 6 giorni compresi i giorni festivi e il viaggio. Nel caso di eventi particolari oltre la data prestabilita si può prevedere lo slittamento di tale termine.

5. Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti del Consiglio di Classe tenendo conto anche dell'opinione degli studenti.

6. Il consiglio di classe programma il viaggio di istruzione sulla base di una pianificazione che definisce: a) le motivazioni didattiche del viaggio, che devono essere collegate organicamente con la programmazione di classe e individuale; b) gli obiettivi di apprendimento, che devono essere individuati e per i quali devono essere realizzate attività didattiche propedeutiche al viaggio.

c) la meta, il periodo e la durata; d) i nominativi degli accompagnatori (di norma uno ogni 15 studenti) e di eventuali sostituti (uno ogni 3 accompagnatori). Si dà comunque la possibilità, per le sole visite guidate, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non stabilite in sede di programmazione iniziale, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.

7. I docenti proponenti (di norma anche accompagnatori), si assumono l'onere di seguire, l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate nel raccordo scuola – studenti – famiglie. Il programma viene consegnato dai docenti proponenti al Consiglio di Classe e inserito nella programmazione, che provvede con l'Ufficio di Presidenza a verificare la fattibilità del viaggio in relazione ai costi e ai vincoli organizzativi. Eventualmente è possibile aggregare più classi, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Classe.

8. Il rispetto della procedura e della tempistica è vincolante per l'autorizzazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e per la realizzazione del viaggio/visita guidata.

9. Alla luce della normativa vigente è necessario far riferimento alle agenzie di viaggio, acquisendo almeno 3 preventivi affinché possa essere espletata la gara di appalto.

10. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio ove necessario. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare, in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due alunni.

11. I viaggi e le visite guidate si effettuano solo se i partecipanti raggiungono il numero previsto dalla normativa vigente, ossia almeno i due terzi della classe.

12. Gli alunni che non partecipano al viaggio e/o visita guidata, sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

13. I viaggi all'estero sono di norma riservati agli studenti delle classi Quinte.

14. Le classi del primo biennio potranno effettuare viaggi di istruzione preferibilmente in Sardegna. In casi particolari potrà essere concesso il viaggio breve di istruzione anche nella penisola.

15. Le classi dal terzo al quinto anno potranno effettuare viaggi di istruzione in tutto il territorio nazionale.

16. In occasione del primo Consiglio di Classe dell'anno, o in quelli successivi, i genitori vengono informati delle mete previste per viaggi e uscite.

17 Per tutti gli studenti è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori sia per uscite di un solo giorno, sia per viaggi di più giorni.

18. Gli scambi con scuole straniere nell'ambito dei progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite ma non sono soggette alle limitazioni di durata e di numero dei partecipanti precedentemente indicati.

19. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano, di norma, a carico degli alunni partecipanti.

20. Si fa presente che in seguito al patto di stabilità i docenti sono tenuti a versare la loro quota di partecipazione al viaggio.

21. Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART:17 NORME RIGUARDANTI LA DISCIPLINA

Le norme contenute nel presente paragrafo fanno riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria approvato con DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007. Esse hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli studenti e sono improntate ad un giusto

equilibrio nei comportamenti delle varie componenti della comunità scolastica sulla base del principio della reciprocità (diritti/doveri).

ART. 18 - DOVERI DEGLI STUDENTI

(vedi art. 3 statuto degli studenti)

1. Gli studenti sono tenuti a:

- Frequentare almeno il 75% del monte ore delle lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- Avere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, in particolare nei confronti degli operatori della scuola che sono tenuti a rilevare e segnalare eventuali infrazioni;
- Evitare atteggiamenti che impediscano un regolare sviluppo dell'attività didattica e il dialogo tra le varie componenti della scuola, nel rispetto dei principi della democrazia e della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, senza offendere i principi, i valori religiosi e morali, nonché le diverse culture etniche;
- Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dai regolamenti di istituto, dalle norme di leggi vigenti e dalle direttive impartite dagli organi superiori istituzionali;
- Utilizzare in modo corretto, in attinenza con le attività didattiche, seguendo le direttive impartite dal docente nel rispetto dei regolamenti specifici, le strutture, i laboratori, i macchinari ed i sussidi didattici, al fine di non arrecare danni al patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura. In particolare ogni classe è direttamente responsabile della propria aula e s'impegna a lasciarla pulita e in ordine.

ART. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente regolamento sono fatti:

- a. dal personale docente e/o dal Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro elettronico di classe e/o comunicazione ufficiale al Dirigente Scolastico;
- b. dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al Docente di Classe e/o al Dirigente Scolastico.

2. Le sanzioni sono di norma individuali. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabili, per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà applicata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto.

3. Infrazioni accertate del presente regolamento determineranno la valutazione del comportamento e il voto attribuito in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe competente.

ART. 20 - TIPOLOGIA SANZIONI

1. Le sanzioni che è possibile irrogare sono le seguenti:

- a) Ammonizione verbale con eventuale annotazione sul registro elettronico di classe (irrogata dal docente);
- b) Ammonizione scritta sul registro elettronico di classe con comunicazione telefonica alla famiglia ed eventuale convocazione dei genitori (irrogata dal docente e/o dal Dirigente

Scolastico);

c) Censura dopo la quinta nota disciplinare scritta sul registro elettronico di classe (irrogata dal Consiglio di Classe);

d) Sospensione dalle lezioni o lavori socialmente utili dopo la prima censura cioè dopo la sesta nota disciplinare (irrogata dal Consiglio di Classe);

e) Non ammissione ad iniziative ed attività integrative, sportive, ricreative, viaggi etc. ; (irrogata dal Consiglio di Classe);

f) Obbligo di lavori socialmente utili, attività di studi e approfondimento individuale su argomenti connessi con il tipo di infrazione commessa (irrogata dal Consiglio di Classe; tale lavoro è obbligatorio e non valutabile ai fini del profitto, ma ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata);

g) Allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate infrazioni (irrogata dal Consiglio di Classe);

h) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita, superiore a 15 giorni, commisurata con la gravità del reato o sino al permanere della situazione di pericolo (irrogata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, sentito il Consiglio di Classe in sessione allargata alla componente eletta dai genitori e dagli studenti);

i) Risarcimento e/o riparazione del danno quantificato (irrogata dal Dirigente Scolastico);

l) Obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato (pulire, lavare, raccogliere carte, tinteggiare, etc.) (irrogata dal dirigente scolastico)

ART 21 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per l'irrogazione delle sanzioni, l'organo competente valuterà la gravità dell'infrazione seguendo il seguente schema:

	COMPORAMENTO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
1	Lo studente arriva in ritardo entro le ore 8.20	Ammonizione verbale	Docente della prima ora	Annotazione nel registro elettronico del ritardo breve
2	Lo studente arriva in ritardo entro le ore 8.20 per la seconda volta	Ammonizione verbale e accumulo di un ritardo	Docente della prima ora	Annotazione nel registro elettronico del ritardo breve
3	Lo studente accumula 5 ritardi	Lo studente deve essere accompagnato dal genitore	Dirigente o suo delegato o Coordinatore di classe	Dirigente o suo delegato provvederà ad annotare nel registro elettronico l'avvenuta giustificazione
4	Lo studente accumula 5 ritardi non giustificati nel I periodo e 7 nel II periodo	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia; un punto in meno fino al voto 6 nel voto di comportamento; minimo credito scolastico della fascia	Coordinatore di Classe e Consiglio di Classe	Il Coordinatore annota nel registro elettronico la ammonizione e avvisa la famiglia; in sede di scrutinio si decurta di un punto il voto di comportamento e si attribuisce il credito

				minimo della fascia
5	Lo studente non giustifica l'assenza al rientro per tre giorni consecutivi	Ammonizione verbale e ammissione in classe con riserva	Docente della prima ora	Ammissione con riserva in classe
6	Lo studente già ammesso con riserva tre volte continua a non giustificare l'assenza	Nota disciplinare sul registro elettronico e comunicazione alla famiglia	docente della prima ora e comunicazione del coordinatore di classe	Nota disciplinare sul registro elettronico e il coordinatore avvisa la famiglia
7	Studente sprovvisto di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività didattica	Ammonizione verbale per una volta e annotazione nel registro elettronico per le volte successive; ricaduta sul voto di comportamento	Docente che rileva la mancanza	Il docente ammonisce una prima volta verbalmente lo studente; dalla seconda volta annota nel registro elettronico la mancanza
8	Infrazione al divieto di fumare in qualsiasi lo-cale della scuola o sua pertinenza	Sanzione amministrativa; nota disciplinare, ricaduta sul voto di comportamento	Docenti delegati dal Dirigente Scolastico al rispetto del divieto	Il docente delegato in-forma la famiglia
9	Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	Ammonizione scritta; ritiro del dispositivo e consegna presso l'Ufficio di Presidenza o Ufficio Alunni; in caso di recidiva il dispositivo viene restituito solo ad un genitore; ricaduta sul voto di comportamento	Docente che rileva il fatto	Il dispositivo viene ritirato e consegnato nell'Ufficio di Presidenza o nell'Ufficio Alunni; lo studente viene ammonito per iscritto nel registro elettronico; in caso di recidiva contatta la famiglia e comunica al Consiglio di Classe
10	Infrazioni disciplinari lievi derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse	Ammonizione scritta sul registro elettronico; ricaduta sul voto di comportamento	Docente che rileva l'infrazione	Comunicazione alla famiglia e al Consiglio di Classe
11	Gravi e reiterate infrazioni disciplinari	Allontanamento fino a 15 giorni; annullamento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; lavori socialmente utili; ricaduta sul voto di comportamento	Consiglio di Classe	Convocazione del Consiglio di Classe e della famiglia
12	Danno materiale premeditato oppure dovuto a comportamento irresponsabile	Risarcimento e riparazione del danno; allontanamento	Qualsiasi operatore scolastico e Consiglio di Classe	L'operatore scolastico segnala il fatto, convocazione del Consiglio di Classe e

		dalla scuola fino a 15 giorni; lavori socialmente utili; ricaduta sul voto di comportamento		della famiglia
13	Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento)	Allontanamento oltre i 15 giorni; lavori socialmente utili: ricaduta sul voto di comportamento	Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto	Segnalazione all'Autorità Giudiziaria; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia; la scuola promuove, con la famiglia e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo, ove possibile, mirato all'inclusione, al reintegro e alla responsabilizzazione nella comunità scolastica
14	Situazioni di recidiva in caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non siano possibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto	Segnalazione all'Autorità Giudiziaria; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia
15	Nei casi più gravi di quelli già indicati ai punti precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi comprese la possibilità di partecipazione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione	Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe e Consiglio di Istituto	Segnalazione all'Autorità Giudiziaria; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia; il Consiglio di Classe esclude lo studente dallo scrutinio o procede con la non ammissione
16	Riprese fotografiche, video e audio non autorizzate	Sanzioni come da normativa vigente; allontanamento oltre i 15 giorni; ricaduta sul voto di comportamento	Dirigente Scolastico e Consiglio di Istituto	Segnalazione all'Autorità Giudiziaria; il Dirigente Scolastico convoca la famiglia

2. La recidività, le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite di istruzione, stages, manifestazioni, etc.), i comportamenti contrari alle norme di sicurezza sono considerati aggravanti.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 22 CONVERTIBILITÀ DELLE SANZIONI

1. Su proposta del Consiglio di Classe, fermo restando che le sanzioni influiranno comunque sul voto di comportamento, in alternativa alle sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola, lo studente potrà svolgere, al di fuori dell'orario di lezione, attività compensative in favore della comunità scolastica o a favore di associazioni esterne con le modalità decise dalla stessa autorità che le ha disposte, in accordo con la famiglia.

ART. 23 COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

1. Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa, delle infrazioni e delle relative sanzioni i genitori saranno informati dal Coordinatore di classe, o verbalmente in sede di colloquio, anche telefonico o con comunicazione scritta attraverso il registro elettronico

ART. 24 DOVERI DEL SANZIONATORE

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni è tenuto ad invitare preliminarmente lo studente ad esporre le proprie ragioni sull'infrazione contestata. Tale esposizione potrà essere fatta verbalmente o per iscritto su richiesta del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.

2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

ART. 25 IMPUGNAZIONI - ORGANO DI GARANZIA INTERNA

1. È istituito un Organo di Garanzia Interno alla scuola composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori tutti facenti parte e designati dal Consiglio di Istituto. Devono essere inoltre eletti: n. 1 supplente della componente docente, n. 1 supplente della componente studenti e n. 1 supplente della componente genitori i quali saranno chiamati ad intervenire in caso di incompatibilità o di dovere di astensione. Tale organo è rinnovato annualmente e decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito alla applicazione delle norme di disciplina contenute nel presente regolamento.

2. I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla scuola possono essere adottati solo previa formale contestazione degli addebiti allo studente, da effettuarsi in forma scritta con comunicazione notificata anche ai genitori o famigliari esercenti la potestà, entro 30 giorni. La comunicazione deve contenere l'invito a formulare le difese per iscritto o verbalmente e a richiedere l'eventuale impugnazione della sanzione entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni e qualora non lo facesse entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

3. Perché risultino valide le deliberazioni dell'Organo di Garanzia è necessario che ci sia, già in prima convocazione, la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti eletti). In caso di astensione dal voto di qualcuno dei membri dell'Organo di Garanzia, la deliberazione si baserà sul voto dei componenti non astenuti.

4. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di 15 giorni. L'Organo di Garanzia Regionale fissa il termine perentorio di 30 giorni per esprimere il proprio parere.

Art. 3. Statuto degli studenti e delle studentesse

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 .

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.